## «Vivere dignitosamente - Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile»

## Testo dell'iniziativa popolare federale

## https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/vi/vis513t.html

La Costituzione federale<sup>1</sup> è modificata come segue:

Art. 110a Reddito di base incondizionato

- <sup>1</sup> La Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un'esistenza dignitosa in seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica e di impegnarsi per il bene comune.
- <sup>2</sup> Il reddito di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le assicurazioni sociali.
- <sup>3</sup> La legge disciplina l'importo e il versamento del reddito di base.
- <sup>4</sup> Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è sgravata l'attività lucrativa.

Art. 197 n. 132

- 13. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Reddito di base incondizionato)
- <sup>1</sup> L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 110*a* entro cinque anni dall'accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
- <sup>2</sup> La legge disciplina il coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali prestazioni.
- <sup>3</sup> Stabilisce in che misura il reddito di base incondizionato può essere versato a persone non domiciliate in Svizzera.
- <sup>4</sup> Per assicurare il finanziamento attraverso i proventi di tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in particolare:
- a. le transazioni del settore finanziario;
- b. le cifre d'affari delle imprese del settore tecnologico; e
- c. i redditi da capitale.
- <sup>5</sup> A tal fine la Confederazione rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale degli utili delle persone giuridiche.
- <sup>6</sup> La Banca nazionale svizzera pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.